



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

SETTORE FINANZIARIO

Relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo anno 2017

1-Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2017 ha seguito il seguente iter:

- Deliberazione C.C. n. 64 del 19/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nel quale sono contenute le previsioni di spesa riferite al personale dipendente;
- Determinazione n. 3 del 02/01/2017 del Responsabile del Settore Finanziario di Costituzione provvisoria delle risorse;
- Determinazione n. 362 del 27/06/2017 di rideterminazione delle risorse;
- Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016 avvenuta in data 13 luglio 2017.

1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

CCNL-1/4/1999 Lettera a) primo comma art. 15	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	8.005,08	8.005,08	8.005,08	8.005,08	8.005,08
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74	3.098,74
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)	516,46	516,46	516,46	516,46	516,46
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	14.195,34	14.195,34	14.195,34	14.195,34	14.195,34
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti in servizio	6.525,86	6.525,86	6.525,86	6.525,86	6.525,86
Lettera b) primo comma					

art. 15					
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995					
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996					
Lettera c) primo comma art. 15					
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un inc					
Lettera f) primo comma art. 15					
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrati					
Lettera g) primo comma art. 15					
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	11.677,00	11.677,00	11.677,00	11.677,00	11.677,00
Lettera h) primo comma art. 15					
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di E 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)					
Lettera j) primo comma art. 15					
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999	3.124,41	3.124,41	3.124,41	3.124,41	3.124,41
Lettera l) primo comma art. 15					
Somme connesse al trattamento economico accessorio					

del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni	-2.954,00	-2.954,00	-2.954,00	-2.954,00	-2.954,00
Lettera m) primo comma art. 15					
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 solo 3%	260,46	260,46	260,46	260,46	260,46
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1					
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	6.871,49	6.871,49	6.871,49	6.871,49	6.871,49
Quinto comma art. 15					
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività					
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2					
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 2003	5.147,58	5.147,58	5.147,58	5.147,58	5.147,58
ART 32 c1. ccnl 22.01.2004					
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	3.785,91	3.785,91	3.785,91	3.785,91	3.785,91
ART 32 c2. ccnl 22.01.2004					
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina dell'art. 32 c. 2 ccnl 22.1.2004	3.053,16	3.053,16	3.053,16	3.053,16	3.053,16
Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005					
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006,	3.259,74	3.259,74	3.259,74	3.259,74	3.259,74

incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004					
Art.8 c2. ccnl 11/04/2008					
Gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2007, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c.2, del CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza	3.948,45	3.948,45	3.948,45	3.948,45	3.948,45
FONDO UNICO CONSOLIDATO	70.515,68	70.515,68	70.515,68	70.515,68	70.515,68
RIDUZIONE FONDO ART. 9 COMA 2 BIS D.L. 31/05/2010 N. 78 ANNO 2013	-3.709,12	-3.709,12	-3.709,12	-3.709,12	-3.709,12
FONDO UNICO CONSOLIDATO POST RIDUZIONE ANNO 2013	66.806,56	66.806,56	66.806,56	66.806,56	66.806,56
RIDUZIONE FONDO ART. 9 COMA 2 BIS D.L. 31/05/2010 N. 78 ANNO 2014		-1.235,92	-1.235,92	-1.235,92	-1.235,92
FONDO UNICO CONSOLIDATO POST RIDUZIONE ANNO 2014		65.570,64	65.570,64	65.570,64	65.570,64
Termine di vigenza art. 9 comma 2 bis al 31/12/2014 quota RIA anno 2014 cessati			1.415,57	1.415,57	1.415,57
TOTALE			66.986,21	66.986,21	66.986,21

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si rinvia ai prospetti precedenti per quanto riguarda gli incrementi succedutesi negli anni in applicazione ed attuazione del CCNL.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Gli ulteriori incrementi stabili, che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente (come ad esempio la RIA personale cessato) sono analiticamente sopra indicati.

1.2 Sezione II – risorse variabili

Vengono qui presentate per la certificazione le risorse variabili che il contratto collettivo di lavoro di riferimento individua al fine di alimentare il Fondo che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Appartengono a questo gruppo, ove previste, le risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione, nelle spese di personale, nonché gli incrementi

previsti in sede di CCNL qualora specificamente qualificati come risorse variabili aggiuntive riferito ad uno specifico periodo.

CCNL 1/04/1999 Lettera d) primo comma art. 15	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997					
Lettera e) primo comma art. 15					
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 862/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità ecc.)					
Secondo comma art. 15					
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	3.837,58	3.837,58	4.587,58	4.587,58	4.587,58
Quarto comma art. 15					
Gli importi previsti dal c. 1, lett b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio					
Quinto comma art. 15					
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori costi.					
Quinto comma art. 15					

In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione della spesa.					
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2					
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004					
ART 32 c7, ccnl 22.01.2004					
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)					
Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005					
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004.					
Art.4 comma 2 ccnl 2004-2005					
2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del presente articolo.	Risorsa stabile da consolidarsi nel 2007				
Art.8 c3. ccnl 11/04/2008					
Gli enti locali possono incrementare, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2007, le risorse decentrate di cui all'art. 31, c.3, del CCNL 22/01/2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005,					

esclusa la quota relativa alla dirigenza,					
Termine di vigenza art. 9 comma 2 bis al 31/12/2014 – quota RIA anno 2014 non pagata			708,23		
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	3.837,58	3.837,58	5.295,81	4.587,58	4.587,58
TOTALE FONDO PARTE FISSA PIU' PARTE VARIABILE ESCLUSA LETTERA K	70.644,14	69.408,22	72.282,02	71.573,79	71.573,79
RIDUZIONE FONDO ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 31.05.2010, N. 78 LETTERA K ESCLUSA ANNO 2013	-201,86	-201,86	-201,86	-201,86	-201,86
RIDUZIONE FONDO ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 31.05.2010, N. 78 LETTERA K ESCLUSA ANNO 2014		-72,36	-72,36	-72,36	-72,36
TOTALE FONDO PARTE FISSA PIU' PARTE VARIABILE POST RIDUZIONE (ESCLUSA LETTERA K	70.442,28	69.134,00	72.007,80	71.299,57	71.299,57
Lettera k) primo comma art. 15					
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 es. contributo progettazione, incentivi ICI, contributo anagrafe stranieri ecc.	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
Risparmi della disciplina straordinario anno precedente art.15 comma m)					
Risparmi dei fondi anni precedenti da utilizzare				1.153,63	555,75
Piano triennale razionalizzazione delle spese 2012 a favore fondo 2013 D.L. 98/2011	7.435,00				
Piano triennale razionalizzazione delle spese 2013 a favore fondo 2014 D.L. 98/2011		7.435,00			

Piano triennale razionalizzazione delle spese 2014 a favore fondo 2015 D.L. 98/2011				10.349,85		
Piano triennale razionalizzazione delle spese 2015 a favore fondo 2016 D.L. 98/2011					811,25	
Piano triennale razionalizzazione delle spese 2016 a favore fondo 2017 D.L. 98/2011						122,00
TOTALE FONDO ANNUALE	87.197,28	85.889,00	91.677,65	82.584,45	81.297,32	

Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Ribadendo che l'economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l'utilizzo, si è calcolato la verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell'eventuale ammontare di tali economie. Per l'anno 2016 sono state accertate risorse provenienti dalla consuntivazione del fondo anno 2015 per un importo di € 1.153,63.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

Il fondo straordinario per l'Ente è pari ad € 7.573,50=. Nell'anno 2016 sono state erogate risorse per retribuire prestazioni in straordinario pari ad € 7.573,46=, pertanto sono residue risorse pari a 0,04.

Non si sono previste iscrizioni, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, delle somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato da un accrescimento dei servizi conseguente a processi riorganizzativi.

Gli importi di cui sopra dovranno essere distribuiti prevalentemente alla produttività al fine di definire progetti che si riconducano al DUP ed in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2017 già citato.

Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa.

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del dl 78/2010 che prevede il "blocco" per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 dalla manovra estiva 2011) del trattamento accessorio e la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale e alla luce della circolare n. 12 del 2011 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo della riduzione di cui al punto precedente, l'Ente ha provveduto a

decurtare il fondo delle risorse umane di € 5.219,26 (di cui € 3.918,28 decurtate nell'anno 2013) poiché la media presunta dei dipendenti al 31.12.2014 risulta inferiore all'anno 2014 come risulta dal seguente prospetto:

Riduzione fondo incentivante in base al personale in servizio	2010	2012	2013	2014
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 1 GENNAIO	28,0	29,0	27	27
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE	29,0	28,0	27	26
MEDIA (semisomma dei presenti al rilievo)	28,5	28,5	27	26,50

Le suddette decurtazioni sono state confermate anche nel 2017.

1.4 – Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) FONDO UNICO CONSOLIDATO	71.931,25
b) TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	5.143,33
FONDO COMPLESSIVO	77.074,58
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010	-5.219,26
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE ED AL NETTO DELLA LETTERA k) art. 15 comma 1 CCNL 1/4/1999	71.855,32
Piano triennale razionalizzazione delle spese 2016 a favore fondo 2017 D.L. 98/2011	122,00
FONDO COMPLESSIVO AL NETTO DELLA LETTERA k) art. 15 comma 1 CCNL 1/4/1999	71.977,32

1.5 – Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono previste risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo se non quelle voci che per disposizioni contrattuali sono finanziate con mezzi propri di bilancio.

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Lo stesso discorso vale anche per le PEO progressioni economiche orizzontali. Nello specchio sotto riportato si evidenziano le voci, gli importi e la suddivisione di spesa.

INDENNITA' E VARIE	TOTALE	A CARICO BILANCIO	A CARICO FONDO
INDENNITA' DI COMPARTO	13.405,28	1.250,41	12.154,87
PEO (Progressioni Economiche Orizzontali)	24.219,25	1.242,15	22.977,10

2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 – Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Le risorse del Fondo come definite negli atti dell'Amministrazione hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione. Il contratto integrativo non interviene su materie già precedentemente negoziate.

Sono sotto riportate le poste non disponibili alla contrattazione decentrate per i motivi sopra indicati.

Istituti contrattuali stabili	<u>Costituzione Fondo</u>	<u>Previsione utilizzo fondo 2017</u>
Progressioni economiche		22.977,10
Reinquadramento Vigili		250,00
Comparto		12.154,87
Rischio		794,00
Particolari resp.messo anagr.		1.174,06

Indennità Resp. Edilizia Privata		2.500,00
Indennità Resp. Uff. Tributi		2.500,00
Indennità Resp. Uff. Ced		2.500,00
Maneggio valori		1.500,00
Reperibilità		4.900,00
Turno		5.500,00
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	66.986,21	56.750,03
TOTALE DISPONIBILITA' PARTE FISSA + VARIABILE ESCLUSA LETTERA K	(66.986,21 meno 56.750,03)	10.236,18
RISORSE DISPONIBILI PARTE VARIABILE ESCLUSA LETTERA K		4.869,11
Piano triennale di razionalizzazione delle spese D.L. 98/2011		122,00
TOTALE DISPONIBILITA' ESCLUSA LETTERA K		15.227,29

2.2 – Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Le risorse economiche, destinate alla produttività sono suddivise pro-quota tra il personale dipendente sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti e distribuite sulla base del raggiungimento dei vari obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi.

Alla produttività collettiva vengono destinate le restanti risorse per un importo pari a € 15.227,29.

Gli eventuali risparmi provenienti dalla parte fissa del fondo, verranno riutilizzati nell'anno successivo.

2.3 – Sezione III – (eventuali) Destinazione ancora da regolare.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO	81.297,32
TOTALE COSTITUZIONE FONDO	81.297,32

2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

- 3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo."

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal D.Lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

- "La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto

dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 sulle modalità di calcolo e successive modifiche ed interpretazioni anche della Sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2009 era pari ad euro: 949.832,08=.
- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2010 era pari ad euro: 949.825,14=.
- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2011 era pari ad euro: 944.831,35=.
- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2012, era pari ad euro: 944.830,35=.
- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2013 è pari ad euro: 943.265,67=.
- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2014 è pari ad euro: 940.704,79=.
- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2015 è pari a ad euro: 910.936,02=.
- Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2016 è pari a ad euro: 910.591,44=.
- Si attesta che la spesa del personale prevista per l'anno 2017 è pari a ad euro:
- 909.031,97=.
- Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

ANNO	2013	2014	2015	2016	2017
FONDO UNICO CONSOLIDATO PARTE FISSA	70.515,68	70.515,68	70.515,68	71.931,25	71.931,25

RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS DL 78/2010	-3.709,12	-4.945,04	-4.945,04	-4.945,04	-4.945,04
FONDO UNICO CONSOLIDATO PARTE VARIABILE	3.837,58	3.837,58	5.295,81	5.741,21	5.143,33
RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010	-201,86	-274,22	-274,22	-274,22	-274,22
Piano razionalizzazione delle spese 2012 a favore del fondo 2013 D.L. 98/2011	7.435,00	7.435,00	10.349,85	811,25	122,00
TOTALE FONDO COMPLESSIVO	74.353,26	77.877,28	76.569,00	82.357,65	71.977,32
FONDO COMPLESSIVO 2017 €					
71.977,32					
ANNO	2012	2013	2014	2015	2016
Lettera k) art. 15	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
Lettera k) art. 15 ccnl 1999 anno 2010 €					
7.320,00					

Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

4.1 – Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

I limiti di spesa del personale dipendente ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della L. 296/2006 sono rispettati.

Il Patto di Stabilità interno nell'esercizio 2016 è stato rispettato e la programmazione contabile e finanziaria per l'anno 2017 ne prevede ugualmente il rispetto al 31 dicembre 2017 ai sensi della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014.

4.2 – Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che le riduzioni di spesa del Fondo degli anni precedenti sono state confermate per l'anno in corso.

Questa sezione da contezza con le evidenze esposte nelle tabelle precedenti che sono state confermate le riduzioni applicate negli anni precedenti.

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n.165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno

2016, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2016, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 13/04/2016, esecutiva.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 7.573,50=.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 5 comma 4, D.Lgs. 66/2003 si dà atto che la somma stanziata nel bilancio 2017 è pari ad euro 4.000,00=.



Il Responsabile Servizio Finanziario

Gaetano Carlo Gaiera

Pregnana Milanese, li

18 OTT 2017

